



ancora il dovere di procedere come è stato suggerito.

Questo non impedirà alle Autorità di vigilanza, come esse fecero nei confronti dell'atto amministrativo con il quale il Consiglio approvò il bilancio del 1951, in una sentenza che poi venne revocata, a pronunciarsi nel merito, ove le stesse Autorità dovessero appunto giudicare non potere il Consiglio, né applicare subito la legge n. 294, né tanto meno applicarla con riferimento alla legge n. 44. È ovvio che il Consiglio non potrebbe in tal caso che prontamente ed interamente adeguarsi a siffatte istruzioni. Ma in tal caso il Consiglio sarebbe anche sollevato da responsabilità, che oggi, diversamente facendo, ricadrebbero su di esso, soprattutto, lo ripetiamo, per le ripercussioni estremamente dannose che si avrebbero nei confronti del lavoro industriale dell'Azienda.

Una ulteriore considerazione va fatta in ordine al problema fiscale, cioè al rischio che corriamo di vedere scassare di R.M. il prelievo dal fondo conguaglio monetario destinato a copertura delle per-